

BGer 2C_357/2019 vom 19. September 2019

Bundesgericht, 2019-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_357_2019

FR: TF 2C_357/2019 du 19 septembre 2019

IT: TF 2C_357/2019 del 19 settembre 2019

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

E. 1.1

Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Nella fattispecie, i ricorrenti, alla luce della loro nazionalità italiana, hanno in via di principio un diritto a un'autorizzazione di soggiorno in base all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (attualmente: Unione europea) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681; sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 1.1 e 2C_479/2018 del 15 febbraio 2019 consid. 1.2). La presente causa sfugge dunque all'eccezione citata, fermo restando che la questione dell'effettivo diritto di soggiorno degli interessati sarà trattata come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 1.1). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è dunque aperta.

E. 1.2

In conformità all' art. 40 cpv. 2 LTF , i patrocinatori di una parte che interpone ricorso al Tribunale federale devono giustificare il loro mandato mediante procura. Se questa non è stata prodotta, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF). Nella fattispecie, preso atto che la procura allegata al ricorso concerneva unicamente A._____, il Tribunale federale ha impartito ai patrocinatori dei ricorrenti un termine scadente l'8 maggio 2019 per presentare una procura a nome di B._____, precisando che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione. Nessun seguito è stato dato a questa ingiunzione. In quanto presentato da B._____, il ricorso è dunque inammissibile.

E. 1.3

Per il resto, in quanto presentata da A._____, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF), e inoltrata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ricevibile, fatto salvo quanto segue.

E. 1.4

In ragione dell'effetto devolutivo del gravame (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104), il ricorrente è unicamente legittimato a formulare conclusioni riguardanti l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. In quanto chiede l'annullamento della decisione della Sezione della popolazione del 18 dicembre 2015, il ricorso è pertanto inammissibile (sentenza 2C_987/2018 del 23 aprile 2019 consid. 1.2).

E. 2

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), eccezion fatta per i casi contemplati dall' art. 105 cpv. 2 LTF . Giusta l' art. 97 cpv. 1 LTF , il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358; 139 II 373 consid. 1.6 pag. 377 seg.). In conformità all' art. 106 cpv. 2 LTF , chi ricorre deve motivare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, la realizzazione di queste condizioni. Se ciò non avviene, il Tribunale federale non può tener conto di uno stato di fatto divergente da quello esposto nella sentenza impugnata (DTF 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356; sentenza 2C_793/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2).

E. 3

Il ricorrente censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti relativo ai redditi di B._____ (cfr. ricorso, pag. 8 seg.), elemento che sarebbe a suo avviso determinante per la corretta applicazione dell' art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC alla situazione dell'interessata. Dal momento che il ricorso di quest'ultima va in ogni caso dichiarato inammissibile (cfr. supra consid. 1.2), la questione non merita tuttavia disamina.

E. 4

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) si applica ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea solo se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la suddetta legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Siccome la revoca di un permesso di dimora non è regolata nell'ALC, la questione va esaminata sotto l'angolo dell' art. 62 LStrI (infra consid. 5; cfr. sentenze 2C_560/2016 del 6 ottobre 2016 consid. 2.1 e 2C_370/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.1). In simile contesto, riveste ciò non di meno rilievo l' art. 5 Allegato I ALC , a norma del quale i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità (infra consid. 6; cfr. sentenza 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 3.1).

E. 5

In conformità all' art. 62 LStrI , l'autorità competente può in particolare revocare un permesso di dimora se lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (cpv. 1 lett. a). A ragion veduta, il ricorrente non contesta l'applicazione di tale disposizione alla presente fattispecie, avendo egli ottenuto il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno dichiarando falsamente di essere incensurato (cfr. supra lett. A.a).

E. 6

L'insorgente lamenta una violazione dell' art. 5 Allegato I ALC , contestando di rappresentare una minaccia attuale per l'ordine pubblico svizzero.

E. 6.1

Giusta l' art. 5 Allegato I ALC , i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Secondo la giurisprudenza in materia, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Nell'ottica dell' art. 5 Allegato I ALC , al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.2; 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.1; 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.1.2).

E. 6.2

Alla luce delle condanne subite dal ricorrente in Svizzera e dei reati commessi in Italia prima di trasferirsi nel nostro Paese, la valutazione del Tribunale amministrativo, che ravvisa in tali elementi una minaccia effettiva e attuale per l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell' art. 5 Allegato I ALC , appare corretta e va pertanto confermata. Motivi di ordine e sicurezza pubblici atti a giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone possono sussistere infatti pure nel caso del compimento di reati di natura patrimoniale (cfr. sentenze 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 3.4.1 e 2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid. 3.3.1). Così è anche in concreto. Una volta giunto nel nostro Paese, l'insorgente ha occupato le autorità giudiziarie con regolarità, rendendosi tra l'altro colpevole di contravvenzione alla LAVS, tentata amministrazione infedele, tentato inganno nei confronti dell'autorità, truffa e omissione della contabilità. Molti di questi reati sono d'altra parte stati commessi nell'ambito dell'attività imprenditoriale intrapresa dall'interessato in Svizzera e sono quindi del medesimo genere di quello per il quale egli è stato condannato nel 2008 in Italia a quattro anni di reclusione (banca fraudolenta in concorso), pena accompagnata peraltro dalla pronuncia dell'inabilità all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni. Ciò dimostra che, nonostante la pesante condanna già subita nella vicina Penisola - alla cui gravità nulla toglie l'applicazione dell'indulto, come rettamente osservato dal Tribunale amministrativo -, il ricorrente non ha affatto mutato il proprio atteggiamento. A questo proposito va rilevato che, sebbene la condanna in questione risalga al 2008, quelle subite in Svizzera per reati di natura patrimoniale riguardano atti commessi nel 2013 (tentata amministrazione infedele), nel 2016 (truffa) e nel periodo compreso tra il 26 aprile 2012 e il 5 ottobre 2017 (omissione della contabilità), ovvero in tempi ben più recenti, in parte addirittura successivi alla revoca del permesso di dimora dell'interessato ad opera della Sezione della popolazione (18 dicembre 2015). Ciò a dimostrazione del fatto che l'insorgente non vuole o non riesce a rispettare l'ordine pubblico, per il quale egli costituisce pertanto una concreta minaccia. Diversamente da quanto viene sostenuto nel ricorso, le condizioni previste dall' art. 5 Allegato I ALC per una valida limitazione dei diritti scaturenti dall'accordo sono quindi date.

E. 7

Sempre a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza del Tribunale amministrativo non è d'altra parte criticabile nell'ottica del principio della proporzionalità, il cui rispetto, per quanto riguarda il diritto interno, è imposto dall' art. 96 LStrl .

E. 7.1

Come osservato dai Giudici ticinesi, nell'esaminare la proporzionalità di una misura come quella qui in discussione le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (DTF 139 I 145 consid. 2.4 pag. 149; sentenza 2C_481/2019 del 5 giugno 2019 consid. 3.3.1).

E. 7.2

In relazione al principio della proporzionalità va rilevato che il ricorrente vive stabilmente in Svizzera dal novembre del 2007, ma che dal dicembre del 2015 la sua presenza sul suolo elvetico è solo tollerata, in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso. Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale e come già ricordato, va inoltre considerato che, durante questi anni, egli ha ripetutamente infranto il nostro ordinamento giuridico. Per quanto riguarda poi l'integrazione dal profilo economico, alla luce degli ingenti debiti accumulati dall'insorgente (cfr. supra lett. A.c), questa non può che essere negata. Dal punto di vista personale, va nel contempo osservato che il ricorrente dovrà lasciare la Svizzera insieme alla moglie (il cui ricorso è inammissibile; cfr. supra consid. 1.2), di modo che la conferma della revoca del suo permesso di dimora non avrà conseguenze sulla sua vita di coppia. Quanto ai figli dell'interessato, essi sono tutti maggiorenni e, data la prossimità del Cantone Ticino con l'Italia, potranno facilmente mantenere un rapporto con il padre, in particolar modo se questi si trasferirà nella fascia di confine. Infine, l'insorgente conosce molto bene il proprio paese d'origine, siccome vi ha vissuto fino all'età di 46 anni. Del resto, sua moglie è professionalmente attiva in Italia, come insegnante e architetto indipendente. Pur tenendo conto delle difficoltà di adattamento che potrà comportare, un rientro in Patria del ricorrente, accompagnato dalla moglie, è quindi perfettamente esigibile.

E. 8

Per quanto precede, il ricorso, in quanto presentato da B. _____, è inammissibile. In quanto presentato da A. _____, esso è invece respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.